IL REGIME DEL PATENT BOX

IN COSA CONSISTE

L'art. 1, co. da 37 a 45, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (cd. "Legge di Stabilità 2015") ha introdotto nell'ordinamento domestico l'istituto del Patent Box.

Il Patent Box è un regime opzionale di **tassazione agevolata** per i redditi derivanti dalle attività di ricerca e sviluppo collegate a beni immateriali qualificati; in particolare, sia ai fini Irpef/Ires che ai fini Irap, opera una **esclusione dalla base imponibile in misura pari al 50%**.

BENI IMMATERIALI AGEVOLABILI

Per i soggetti titolari di redditi di impresa, l'opzione al regime di Patent Box consiste nell'esclusione parziale dei redditi derivanti dallo sfruttamento dei seguenti beni (di seguito anche "**IP Qualificati**"):

1. software protetti da copyright;
2. brevetti industriali;
3. know-how tutelabile giuridicamente;
4. disegni e modelli giuridicamente tutelabili.

Il soggetto titolare del reddito di impresa, oltre ad essere titolare degli IP qualificati, deve risultare impegnato in attività di ricerca e sviluppo volte al mantenimento, accrescimento e/o sviluppo delle proprietà industriali.

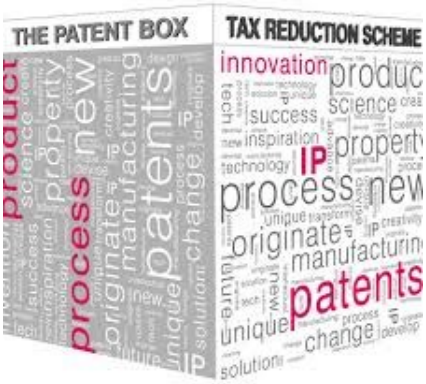

IL REDDITO AGEVOLABILE

I redditi agevolabili possono derivare:

1. dall'uso indiretto (*i.e.* il bene è concesso in licenza). Il reddito agevolato è rappresentato dai canoni di licenza al netto dei costi diretti e indiretti rilevanti fiscalmente;
2. dall'uso diretto dei beni. Il reddito agevolato è rappresentato dal contributo economico dell'IP qualificato; detto contributo è pari alla quota di reddito ascrivibile al bene immateriale, incorporata nel reddito complessivo d'impresa, che il soggetto beneficiario non avrebbe realizzato in assenza del bene immateriale stesso;
3. la plusvalenza derivante dalla cessione dell'IP Qualificato. La plusvalenza in parola non è imponibile purché almeno il 90 per cento del corrispettivo, sia reinvestito, entro il secondo periodo d'imposta successivo, successivo, in costi di ricerca e sviluppo per beni agevolabili.

MECCANISMI APPLICATIVI

Il Patent Box si qualifica come un regime opzionale, irrevocabile, la cui durata è pari a cinque periodi di imposta, al termine dei quali l'opzione è comunque rinnovabile; da un punto di vista applicativo il reddito agevolabile è determinato attraverso l'applicazione della seguente formula:

$$\frac{\text{costi qualificati}}{\text{costi complessivi}} * \text{contributo economico IP}$$

dove:

- costi qualificati. I costi di attività di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini fiscali,

sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale;

- costi complessivi. I costi complessivi, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per produrre tale bene;
- contributo economico IP. Il contributo economico è pari: (i) in caso di uso indiretto, ai canoni di licenza netti; (ii) in caso di uso diretto, al contributo economico.

ESERCIZIO DELL'OPZIONE

In primis, si precisa che **in caso di uso diretto** dell'IP qualificato (i.e. l'IP non è concesso in licenza), il contribuente può percorrere le seguenti due vie – tra loro alternative:

(a) **predisporre un'apposita "istanza di accesso alla procedura di accordo preventivo connessa all'utilizzo degli intangibles**" (c.d. interpello). L'interpello in parola ha ad oggetto l'identificazione del contributo economico dell'IP qualificato (e, quindi, del reddito agevolabile). Pertanto, la stima del contributo economico dell'IP qualificato (e quindi del reddito agevolabile) avverrà *ex-ante* ed in contradditorio con l'Agenzia delle Entrate, attraverso le metodologie prescritte dall'Ocse nelle "*Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations*";

(b) **determinare in via autonoma il contributo economico al reddito di impresa derivante dagli *intangibles***; in questo caso, risulta necessario predisporre una documentazione in conformità al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 luglio 2019. Il possesso di tale documentazione – purché sia idonea – garantisce la c.d. "*penalty protection*" (inapplicabilità delle sanzioni).

Sia in caso di uso diretto che indiretto l'esercizio dell'Opzione è comunicata direttamente nella dichiarazione dei redditi e decorre dal periodo d'imposta al quale la medesima dichiarazione si riferisce.

NOVITÀ APPORTATE DAL DECRETO CRESCITA 2019

Nel 2019 tale strumento è stato nuovamente modificato. Le novità del 2019 sono principalmente finalizzate a realizzare un sistema di semplificazione delle relative procedure di accesso. La novità di maggior rilievo consiste nel consentire ai beneficiari di fruire della tassazione agevolata nella dichiarazione dei redditi nell'arco di tre esercizi d'imposta. Si tratta della cosiddetta procedura di "autoliquidazione".

In altre parole, i soggetti che esercitano l'opzione di tassazione agevolata prevista dal patent box ripartiscono la variazione della tassazione in diminuzione per tre quote annuali di pari importo, da indicare nella dichiarazione dei redditi. L'autoliquidazione sarà possibile per i soggetti titolari di reddito di impresa che hanno scelto di avvalersene per la prima volta nel periodo di imposta 2019, che si trovano a rinnovare un accordo già stipulato precedentemente con l'Agenzia delle Entrate o che si trovano in costanza della trattazione di un accordo non ancora concluso, in tal caso sarà necessaria espressa rinuncia. Ciò comporta una semplificazione della procedura di fruizione della normativa che consente ai contribuenti di dichiarare direttamente il proprio reddito agevolabile in alternativa alla procedura di accordo preventivo in contraddittorio con l'Agenzia delle entrate.

Altra novità di particolare interesse introdotta dalla manovra Gentiloni del 2019 risiede nella sanzione prevista per infedele dichiarazione.

Nel caso di rettifica del reddito escluso dalla base imponibile, da cui derivi una maggiore imposta o differenza di credito, la sanzione prevista per l'infedele dichiarazione non si applicherà qualora, nel corso dell'accesso, ispezione, verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente abbia consegnato all'amministrazione finanziaria la documentazione idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso.

In conclusione, il patent box è uno strumento di fiscalità agevolata alquanto complesso che richiede conoscenze tecniche specialistiche non soltanto ispirate alle cosiddette c.d. scienze esatte, ma anche ad una vera e propria interpretazione giuridica.

Come innanzi detto, infatti, il calcolo del reddito agevolabile non avviene attraverso l'applicazione di una mera formula specificata nella normativa, ma è il risultato di un accordo, e quindi di una fase di contraddittorio, tra il beneficiario del regime di agevolazione e l'Agenzia delle entrate. Ciò sta a significare che il commercialista semplice non è verosimilmente in grado di apportare una consulenza in materia di patent box, a meno che non abbia una conoscenza specifica della materia ed esperienza nel settore. Al contrario, un tale compito di analisi ed interpretazione della normativa sarà efficacemente portato a termine da un consulente specializzato nella proprietà intellettuale e che abbia nel proprio bagaglio esperienziale una conoscenza giuridica approfondita di tale regime e della sua evoluzione normativa.

CONTATTI
e-mail:
info@tfalex.com
f.stricagnolo@tfalex.com